

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1387 del 09/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Dozza (BO), Via Cà Bruciata n. 4, Loc. Toscanella, richiesta dalla società DEAMA 1989 Spa per l'attività di carpenteria meccanica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1420 del 07/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno nove MARZO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Dozza (BO), Via Cà Bruciata n. 4, Loc. Toscanella, richiesta dalla società DEAMA 1989 Spa per l'attività di carpenteria meccanica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Dozza in data 24/09/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/175187 del 30/09/2024 (**pratica Sinadoc 33319/2024**) dal procuratore della società DEAMA 1989 Spa (C.F. e P.IVA 02375221203), con sede legale in Comune di Dozza (BO), Via dell'Industria 1-3, Località Toscanella, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di carpenteria meccanica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox, svolta presso l'impianto sito in Comune di Dozza (BO), Via Cà Bruciata n. 4, Località Toscanella, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per l'impianto in oggetto, a seguito del trasferimento di parte delle attività produttive attualmente svolte presso lo stabilimento sito in

Comune di Dozza (BO), Via dell'Industria 1-3, Località Toscanella, ed autorizzate alla medesima società con separato provvedimento di AUA vigente, per il quale è stata comunicata modifica in riduzione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 al PG/2024/219825 del 04/12/2024, e deve intendersi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Dozza};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/178785 del 03/10/2024, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2024/202118 del 08/11/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/209557 del 19/11/2024 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, i seguenti pareri di assenso (Comune di Dozza Prot. 434/2025 del 17/01/2025, ad ARPAE al PG/2025/9924 del 20/01/2025), pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2024/214153 del 26/11/2024).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/4616 del 10/01/2025).
- Parere impatto acustico e verifica di conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici del Comune di Dozza Prot. 434/2025 del 17/01/2025 (pervenuto ad ARPAE al PG/2025/9924 del 20/01/2025);

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione pervenuta a questa Agenzia in data 08/11/2024 al PG/2024/202118 dal SUAP, inviata dalla società istante, che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), e meteoriche di dilavamento coperto e aree esterne non contaminate in pubblica fognatura;

CONSIDERATO inoltre che la documentazione integrativa per la matrice scarichi è stata inviata per sola conoscenza anche ad HERA Spa, in qualità di Gestore SII, che non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono

con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 596,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5. pari a € 300"

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società DEAMA 1989 Spa, per l'esercizio dell'attività di carpenteria meccanica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox, svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società DEAMA 1989 Spa (C.F e P.IVA 02375221203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Dozza (BO), Via Cà Bruciata n. 4, Loc. Toscanella, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE

Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
--------	--	--------

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - "Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico" di competenza del Comune di Dozza con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Dozza ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Dozza e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

DEAMA 1989 Spa

Attività di carpenteria meccanica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox

Comune di Dozza (BO), Via Cà Bruciata n. 4, Loc. Toscanella

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di carpenteria meccanica di precisione svolta dalla società DEAMA 1989 SPA nello stabilimento sito in Comune di Dozza, via Cà Bruciata n. 4, Loc. Toscanella, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: saldatura manuale – smerigliatura inox)

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

- b) Gli impianti di abbattimento degli inquinanti in forma particellare dovranno essere in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

2. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzati i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ₃)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le

seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di

validazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene,

tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservata a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA, agli atti di ARPAE in data 30/09/2024 al PG/2024/175187, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Planimetria emissioni" sottoscritta in data 08/08/2024;
 - "Relazione tecnica / Ciclo Produttivo" e "Quadro riassuntivo delle emissioni" così come da *SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI contenuta nello schema di domanda di AUA* datata 19/09/2024 e sottoscritta il 23/09/2024.

Pratica Sinadoc n. 33319/2024

Documento redatto in data 06/03/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

DEAMA 1989 Spa

Attività di carpenteria meccanica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox

Comune di Dozza (BO), Via Cà Bruciata n. 4, Loc. Toscanella

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la valutazione previsionale di impatto acustico del 27/03/2024 presentata dalla società DEAMA 1989 Spa ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Dozza (Delibera di Consiglio Comunale del 05/02/2014) per l'attività di carpenteria meccanica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox svolta nello stabilimento sito in Comune di Dozza (BO), Via Cà Bruciata n. 4, Loc. Toscanella.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/214153 del 26/11/2024.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Dozza con nota Prot. n. 434/2025 del 17/01/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale – Distretto Pianura-Imola PG/2024/214153 del 26/11/2024, con parere acustico favorevole Prot. n. 434/2025 del 17/01/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2025 al PG/2025/9924). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “ Valutazione previsionale di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 27/03/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società DEAMA 1989 Spa relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE in data 30/09/2024 al PG/2024/175187).

Pratica Sinadoc n. 33319/2024

Documento redatto in data 06/03/2025

NE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it <http://www.comune.dozza.bo.it/>
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Stefania Montanari

Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Montanari

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

INVIO TRAMITE PEC

Spett.li

ARPAE - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Bologna

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Domanda di AUA presentata dalla Società DEAMA 1989 SPA per l'impianto sito in Comune di Dozza, Via Ca' Bruciata n. 4 -

Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona - Parere di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Visti:

- l'istanza di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico - pervenuta in data 23/09/2024 (acquisita al prot. n. 0008029 del 24/09/2024), dal sig. Romolo Raffaele quale Legale Rappresentante della Società DEAMA 1989 SPA con sede legale a Dozza Via Dell'Industria n. 1/3 - codice fiscale/Partita IVA 02375221203 - per l'impianto ubicato a Dozza Via Ca' Bruciata n. 4, ed esercente attività di carpenteria metallica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox;
- la documentazione integrativa pervenuta il 06/11/2024 acquisita al prot. n. 0009589 del 07/11/2024);

NE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Stefania Montanari

Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Montanari

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

- la nota di ARPAE - Area Autorizzazione e Concessioni Metropolitana di Indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona, pervenuta in data 19/11/2024 (acquisita al prot. n. 0009980 del 20/11/2024);
- il parere su valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE - Distretto Pianura Imola - Sede di Imola in data 26/11/2024 (acquisito al prot. n. 0010173 del 26/11/2024),
FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito "ASP_C3 - ambiti produttivi e terziari comunali esistenti" il quale richiama le indicazioni previste dai relativi Piani Particolareggiati e PRG previgente, in cui nello specifico era ammesso l'uso denominato "a) funzioni produttive di tipo manifatturiero anche laboratoriali ...omissis..", nel quale rientra l'attività in oggetto;

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- la L. 447/1995 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 14/11/1997;
- la L.R. 09/05/2001 n. 15 e s.m.i.;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente allo stabilimento ubicato a Dozza Via Ca' Bruciata n. 4 della Società DEAMA 1989 SPA con sede legale a Dozza Via Dell'Industria n. 1/3 - codice fiscale/Partita IVA 02375221203 - ed esercente attività di carpenteria metallica di precisione - saldatura di materiali in acciaio inox, in merito alle seguenti matrici:

NE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382
Fax 0542/678270 E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)
PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE

4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Stefania Montanari

Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Montanari

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: ut@comune.dozza.bo.it

- Impatto acustico alle prescrizioni espresse da ARPAE - Distretto Pianura Imola - Sede di Imola in data 26/11/2024 (acquisito al prot. n. 0010173 del 26/11/2024), allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Ing. Stefania Montanari)

documento firmato digitalmente



Sinadoc 33319/24

Spett.

Comune di Dozza - Ufficio Ambiente

pec: comune.dozza@cert.provincia.bo.it

SUAP - Comune di Dozza

pec: comune.dozza@cert.provincia.bo.it

E p.c. Alla AACM di Arpae

Area Autorizzazioni e

Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. Siro Albertini

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Contributo per rilascio di AUA - Ditta DEAMA 1989 Srl con sede in Comune di Toscanella di Dozza, via Cà Bruciata n. 2.

Parere tecnico matrice impatto acustico

Rif. Prat. SUAP Prot. 2024/8265

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune ed assunta agli atti della scrivente Arpae con PG/2024/175187 del 30/9/2024.

Trattasi di relazione di 'Valutazione previsionale di impatto acustico' datata 27/3/2024 e redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95 (iscrizione ENTECA n. 5272), finalizzata a verificare la compatibilità acustica delle nuove attività svolte presso il nuovo sito produttivo di DEAMA 1989 SRL di via Cà Bruciata n. 2 a Toscanella di Dozza. La ditta è attiva solo in periodo diurno.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Dozza adottata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 05.02.2014 individua l'area dello stabilimento in questione in Classe V, caratterizzata da limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno.

Le sorgenti sonore identificate nel nuovo insediamento sono dovute al trasferimento dell'attività di saldatura inox, dalla sede legale di via dell'Industria 1-3, per cui dovranno essere installati un nuovo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370



camino del sistema di aspirazione e un impianto clima riscaldamento/raffreddamento, posti entrambi esternamente all'edificio.

I ricettori potenzialmente esposti alle emissioni rumorose prodotte dalla ditta sono identificate in un gruppo di edifici residenziali ubicati in Via Dalla Chiesa, distanti circa 210 metri dalla sede di DEAMA. In base alla Classificazione Acustica comunale i ricettori rientrano in Classe II, caratterizzata da limiti assoluti di immissione di 55 dB(A) in periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno.

L'indagine acustica è stata svolta determinando lo scenario Ante-Operam, ovvero valutando l'impatto acustico dovuto alle sorgenti sonore attualmente presenti nell'area; viene specificato che la nuova sede aziendale è ubicata all'interno di un capannone, attualmente suddiviso in due porzioni una occupata da DEAMA SRL e l'altra dalla ditta Bioenergia con i propri uffici, non oggetto comunque della valutazione presentata. Al fine di determinare gli impatti il tecnico estensore dello studio in data 25/03/2024 ha effettuato dei rilievi fonometrici presso il recettore identificato, ed in prossimità di 3 posizioni al confine del capannone della DEAMA, misure finalizzate a determinare il clima acustico ante-operam svolte in orario diurno ed in assenza delle sorgenti sonore della ditta.

Per lo scenario Post-Operam, in previsione dell'inserimento delle due sorgenti di rumore esterne, è stato valutato l'impatto in ambiente esterno dovuto anche alle attività di saldatura, anche se svolte internamente con finestre e porte chiuse. Nella relazione si evince che per quanto riguarda il nuovo punto di emissione in atmosfera e l'impianto di riscaldamento/raffreddamento, per determinare i livelli sonori emissivi il tecnico estensore ha utilizzato misure effettuate ad 1 metro di distanza su impianti simili. Con i livelli di pressione sonora così determinati, il tecnico ha proceduto al calcolo dei livelli di pressione sonora al confine aziendale presso le 3 postazioni prima citate ed al recettore, mediante un algoritmo di calcolo del decadimento da sorgente puntiforme.

I risultati così calcolati hanno portato ad affermare che l'introduzione delle due nuove sorgenti risultano compatibili con l'area; nello studio acustico viene evidenziato il pieno rispetto dei limiti assoluti di immissione per la Classe V nonché i valori limite di immissione differenziale dei 5 decibel per il periodo di riferimento diurno presso i ricettori.

Tutto ciò premesso si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

1. entro giorni 60 dall'ottenimento dell'atto AUA la ditta dovrà effettuare un collaudo acustico post operam, al fine di caratterizzare le immissioni sonore prodotte dalle due nuove sorgenti sonore che andranno ad essere installate onde verificare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione per la Classe di appartenenza e del limite differenziale per il periodo diurno presso i ricettori indicati eseguendo opportune misure strumentali di rumore residuo (considerando il periodo di morbida) ed ambientale, in prossimità degli stessi ricettori qualora risultasse impossibile accedere al loro interno.



Si precisa che in base alle *'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016'*, non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

Qualora dall'analisi dei risultati del collaudo acustico emergano delle criticità, l'attestazione del rispetto dei valori limite dovranno essere valutati considerando i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari per il rientro dei livelli sonori entro i limiti di legge.

2. Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa opportuna relazione di Valutazione di Impatto Acustico a Comune e Arpae a firma di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'elenco ENTECA, con relativi risultati di detto collaudo.

3. Si fa presente che in fase di esercizio degli impianti dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.

4. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola

dott.ssa Federica Forti

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.